



ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE (L. 1442/41)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 1737-1741 e 2951 codice civile
Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Legge 15 dicembre 1949, n. 1138
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 76
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (*Spedizionieri*)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo spedizioniere è colui che, in forma d'impresa, svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie (*art. 1, L. 1442/1941*).

Lo spedizioniere che assume, con mezzi propri o altrui, l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (*art. 1741 c.c.*).

Non rientrano nel campo di applicazione dell'attività di spedizioniere di cui alla Legge 1442/1941 i soggetti svolgenti le attività di spedizioniere doganale (di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612), in quanto trattasi di soggetti accreditati presso le dogane ai quali viene riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, la professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di "spedizioniere doganale" spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente; tale nomina dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale e detta iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

In data 12 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 26 ottobre 2011, con conseguente effettiva soppressione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dall'art. 2 della L. 1442/41; pertanto, ad ogni effetto di legge, i richiami al suddetto elenco autorizzato degli spedizionieri si intendono oggi riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. (*art. 76, c. 6, D.Lgs. 59/2010*).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere devono essere posseduti dall'impresa (**requisiti economico-finanziari**), dai titolari/legali rappresentanti e da altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di spedizioniere (**requisiti morali e requisiti professionali**), nonché, per quanto concerne i soli requisiti morali, anche dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 (*art. 6, c. 2, L. 1442/41*).

Il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società o diverso organismo collettivo mediante la compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI". I soggetti diversi dal titolare/legale rappresentante devono invece procedere alla compilazione del modello intercalare "REQUISITI".

I soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 devono inoltre attestare (*con la dichiarazione di cui al modello Autocertificazione antimafia*) di non essere personalmente sottoposti ai provvedimenti giudiziari interdittori di cui al D.Lgs. 159/11 e successive modiche ed integrazioni (**normativa antimafia**).

1. REQUISITI MORALI

a) Antimafia (*art. 85 del D.Lgs. 159/11*)

La dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, incluso il preposto alla gestione tecnica, ovvero:

- per le imprese individuali: dal titolare;

- per le società di capitali: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché dal socio unico e, qualora i soci siano pari o inferiori a quattro, dal socio di maggioranza;
- per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e le società cooperative: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo;
- per i consorzi con attività esterna: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché da ciascuno dei consorziati;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci;
- per le società di persone: dai soci persone fisiche delle società di persone o di capitali che ne siano socie;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per le società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- per le società di qualunque tipo: dai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, ove previsti;
- per tutte le imprese, individuali e collettive: dagli eventuali preposti alla gestione tecnica diversi dal titolare/legale rappresentante.

b) Requisiti di onorabilità (art. 6, c. 1, L. 1442/41)

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere, salvo che sia intervenuta la riabilitazione:

- coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), la fede pubblica* (artt. 453-498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 c.p.), il patrimonio (art. 624-649 c.p.);
- coloro che hanno subito condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

In caso di società ed organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e dalle altre persone eventualmente preposte allo svolgimento dell'attività di spedizioniere, nonché da tutti i soggetti, ovviamente diversi da legali rappresentanti e preposti, che devono possedere i requisiti antimafia (art. 6, c. 2, L. 1442/41).

Casi particolari requisiti di onorabilità

- La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*), la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e viene meno ogni effetto penale che ad essa consegue.
- L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile anche ai decreti penali di condanna, sebbene divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p., in forza del quale, oggi, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*.
- Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione, poiché le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione (*Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico*).
- Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive, per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), non costituiscono più ostacolo all'esercizio dell'attività, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione, e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione (*Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico*).

* Il reato di emissione di assegno senza provvista o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990), classificato come delitto contro la fede pubblica (*circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994*), è stato depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima del 15 gennaio 2000 (*data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999*) devono richiederne al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiarati cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

2. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Qualsiasi tipo di impresa o di organismo collettivo che intenda svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei seguenti:

a) Requisiti di adeguata capacità finanziaria (art. 6, c. 3, L. 1442/41)

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

Nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice e Società in nome collettivo, qualora il capitale sociale realmente sottoscritto e versato sia inferiore ai 100.000 euro, occorre richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza di tale limite, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (*polizze fideiussorie*), da aziende di credito (*fideiussione bancaria*) ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (*D.Lgs. 385/1993*).

Per le imprese individuali e le società cooperative, l'adeguata capacità finanziaria è comprovata dal possesso di immobili (*per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000*) o da un deposito vincolato in denaro o titoli di Stato ovvero mediante le suddette garanzie fideiussorie, sempre per un importo globale non inferiore ai 100.000 euro.

Ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L. 10 giugno 1982, n. 348, le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (*elenco reperibile sul sito [IVASS](#): selezionare Ricerca Albo Imprese, poi Tipo attività > Danni e Tutte le imprese dei rami danni selezionati > 15 - Cauzione, quindi cliccare sul pulsante Ricerca per visualizzare l'elenco*).

Nei contratti di fideiussione bancaria e nelle polizze fideiussorie devono essere indicati:

- **ente garantito:** Camera di Commercio territorialmente competente per la sede legale dell'impresa;
- **causale della garanzia:** la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s'intende prestata esclusivamente nell'interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell'attività;
- **somma garantita:** fino al raggiungimento del limite minimo previsto (100.000 euro).

b) Cauzione (art. 10, n. 2), L. 1441/42 - L. 1138/49)

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere, ed a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio di tale attività, l'impresa è inoltre tenuta alla prestazione di una cauzione di **euro 258,23** a favore della Camera di Commercio presso la quale ha presentato la SCIA.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

- in denaro, versato presso la Cassa depositi e prestiti (*presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato, che svolgono il ruolo di cassiere della Cassa depositi e prestiti: [a Frosinone c/o Agenzia Entrate](#)*);
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere o al portatore. Le cauzioni in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di Commercio;
- tramite una fideiussione bancaria;
- mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

La documentazione attestante il versamento della cauzione deve essere allegata al modello "Spedizionieri" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa collettiva.

L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere altresì depositato, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.

La liberazione della cauzione potrà essere chiesta dall'impresa al Registro delle Imprese contestualmente alla cessazione dell'attività, tramite la compilazione ed allegazione del modello "Spedizionieri", sezione "Modifiche", "Riquadro Svincolo della cauzione" (*art. 7, D.M. 26 ottobre 2011*).

La cessazione dell'attività e la richiesta di svincolo del deposito cauzionale devono essere annotate nelle notizie R.E.A. della posizione dell'impresa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data di annotazione nel R.E.A. della cessazione dell'attività e della richiesta di svincolo senza che vi siano opposizioni, il Conservatore del Registro delle Imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie R.E.A. della posizione dell'impresa. Successivamente, l'ufficio restituirà all'impresa la predetta cauzione.

Diversamente, qualora non venga richiesto lo svincolo della cauzione e data pubblicità alla richiesta, decorsi diciotto mesi (*art. 2951 c.c., c. 2*) dalla data dell'avvenuta pubblicità nel R.E.A. della cessazione dell'attività, il Conservatore del Registro delle Imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione, disponendo che l'ufficio restituisca all'impresa la predetta cauzione (*Nota M.I.C.A. prot. n. 506932 del 13 luglio 2000*).

c) Fallimento (art. 4, c. 1, lett. g), L. 1442/1941)

Qualsiasi tipo di impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere non deve essere in stato di fallimento al momento della presentazione della SCIA al competente Registro delle Imprese.

3. REQUISITI PROFESSIONALI (art. 6, c. 4, L. 1442/41)

I requisiti professionali, tra loro alternativi, sono:

a) titolo di studio (i seguenti elenchi sono indicativi e non esaustivi):

- diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali in materia commerciale:

addeito alla contabilità d'azienda; addeito alla segreteria d'azienda; addeito alle aziende di spedizione e trasporto; addeito alla conservazione dei prodotti alimentari; addeito agli uffici turistici; addeito alla segreteria e all'amministrazione d'albergo; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica;

- diploma di maturità (quinquennale) in materia commerciale:

ragioniere e perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; ragioniere ad indirizzo mercantile; ragioniere e perito commerciale programmatore; perito turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; analista contabile; segretario di amministrazione; operatore commerciale; operatore commerciale dei prodotti alimentari; operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico dei servizi turistici; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico impresa turistica;

- diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche:

giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economiche; scienze economiche e bancarie; scienze economico-marittime; statistica; sociologia; economia politica; economia aziendale; scienze bancarie ed assicurative.

b) esperienza professionale:

aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della SCIA, all'interno di imprese del settore (*spedizioni o anche spedizioni doganali*), comprovato da idonea documentazione.

Rientrano sicuramente in tale ipotesi i titolari e i legali rappresentanti di imprese del settore. Tuttavia, nel caso di organi societari, la valutazione dello "svolgimento del periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività" deve essere condotta sia sul criterio di aver ricoperto una determinata carica all'interno della società, sia, soprattutto, sul criterio di aver effettivamente operato nello specifico ambito del settore delle spedizioni (*iscrizioni INPS e INAIL congrue*). Tale regola vale ovviamente anche per i soggetti che hanno operato per conto dell'impresa, sia con rapporto di lavoro dipendente, sia con altro rapporto di lavoro, sia in qualità di preposti (*Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012*).

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono:

- **per l'impresa individuale:** il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere;

- **per le società e gli altri organismi collettivi:** tutti i legali rappresentanti e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

Per le società od organismi collettivi, qualora l'impresa svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile che un amministratore sia sprovvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purché però sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello delle spedizioni. Ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore deve essere appunto delegato alla sola attività extraspedizione, e non avere poteri di rappresentanza nell'ambito dell'attività regolata dalla Legge 1442/1941 (*Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012*). In ogni caso, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono necessariamente essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, proprio in quanto dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

Titoli e qualifiche professionali acquisiti all'estero

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero, che intendano svolgere l'attività di spedizioniere in Italia, devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica abilitante presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO PIÙ SEDI O UNITÀ LOCALI (art. 4, D.M. 26 ottobre 2011)

L'impresa che esercita l'attività di spedizioniere in più sedi o unità locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Qualora un'impresa avvii l'attività di spedizioni **anche presso una localizzazione o solo presso una localizzazione ubicata nella stessa provincia della sede legale**, va presentata un'unica SCIA alla Camera di Commercio della sede legale, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti morali e professionali dei preposti nonché l'avvenuto deposito della cauzione dovuta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività di spedizioni. Nel caso però si tratti di primo avvio dell'attività di spedizioniere, vanno attestati nella stessa SCIA anche i requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati nonché i requisiti di adeguata capacità finanziaria dell'impresa nel suo complesso.

Nel caso invece in cui un'impresa, già esercente l'attività di spedizioni presso la sede legale, avvii tale attività **anche presso una localizzazione ubicata in provincia diversa da quella della sede legale**, essa è tenuta a presentare un'unica SCIA alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, nominando almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività. Per quanto concerne invece i requisiti di adeguata capacità finanziaria e la costituzione del deposito cauzionale, essi si riferiscono all'impresa nel suo complesso, e pertanto non devono essere dimostrati con riferimento ad ogni unità locale dell'impresa.

Nel caso infine in cui un'impresa, con sede legale in una provincia, avvii l'attività di spedizioni **solo presso una localizzazione ubicata in provincia diversa da quella della sede legale**, devono essere presentate due SCIA: una prima alla Camera di Commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività di spedizioniere come attività prevalente dell'impresa, nella quale vanno attestati i requisiti di adeguata capacità finanziaria dell'impresa nel suo complesso e i requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati; una seconda alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti morali e professionali dei preposti.

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento in altra provincia della sede operativa (*ovvero della sede in cui veniva effettivamente svolta l'attività di spedizioniere, sede legale o localizzazione*), l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale "SPEDIZIONIERI" compilato nella sezione "SCIA" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese di destinazione soltanto gli usuali modelli di denuncia.

L'attività trasferita deve però essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

DIRITTO DI STABILIMENTO (art. 11, D.M. 26 ottobre 2011)

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010 (*ovvero dimostrando di esercitare la stessa attività di spedizioniere e di essere iscritte nel corrispondente Registro delle Imprese del paese comunitario*).

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa collettiva comunitaria di esercitare in Italia l'attività di spedizioniere presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; qualora però il titolare o il legale rappresentante si avvalessero per l'unità locale italiana di soggetti preposti all'esercizio dell'attività di spedizione per conto dell'impresa, questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (art. 12, D.M. 26 ottobre 2011)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

Conseguentemente, per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel R.E.A., perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

È però necessario che l'impresa comunitaria, nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia, presenti una dichiarazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico. La dichiarazione ha validità annuale.

MODULISTICA

I soggetti che intendono iniziare l'attività di spedizioniere dovranno presentare, per via telematica, esclusivamente tramite l'applicativo online [ComunicaStarweb](#), una SCIA (*segnalazione certificata di inizio attività*), utilizzando l'apposita modulistica ministeriale (*in formato XML*), disponibile solo sul citato applicativo online.

La SCIA dovrà essere corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge, attestanti il possesso dei requisiti morali, economico-finanziari e professionali.

Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L. 241/90, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente (*non è possibile la retrodatazione*).

Si consiglia di consultare la [Guida Starweb](#), paragrafo 7.1.2 "Modelli C32-39 per agenti, mediatori, spedizionieri" (*pagg. 110-117*), per la corretta compilazione della modulistica in XML, che andrà allegata alla pratica unitamente alla versione in PDF.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla presentazione della segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di spedizione, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali

- 18 €

Società ed enti collettivi

- 30 €

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 12900031 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone.

Per la segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di spedizione non è invece dovuta l'imposta di bollo, né sono dovute le tasse di CC.GG..